



Dott. ALFONSO COLOMBO
NOTAIO

N. 168.345 REP.

N. 30.208 RACC.

VERBALE DI PARTE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' "SALINI IMPREGILO S.P.A." CON SEDE IN MILANO.

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciassette, questo giorno 16 (sedici) del mese di ottobre, alle ore 15.30 (quindici e minuti trenta).

In Milano, nella casa in via del Lauro n. 3.

Davanti a me dott. COLOMBO ALFONSO, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il dottor:

- ALBERTO GIOVANNINI, nato a Bologna il giorno 4 dicembre 1955, domiciliato per la carica di cui infra in Milano, Via dei Missaglia n. 97.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "SALINI IMPREGILO S.P.A.", con sede in Milano, Via dei Missaglia n. 97, col capitale di euro 544.740.000,00, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale: 00830660155, (di seguito "Salini Impregilo" o "Incorporante"), a' sensi e per gli effetti dell'articolo 2505, secondo comma del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale, richiede la mia assistenza per la redazione del verbale di parte della riunione del Consiglio di Amministrazione della società suddetta convocato per oggi, in questo luogo ed ora, con avviso comunicato agli aventi diritto il 10 ottobre 2017 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della fusione per incorporazione della società "SGF INC S.p.A.", con sede in Milano, ai sensi dell'articolo 2505, 2° comma del Codice Civile e dell'articolo 24, dello Statuto sociale.

omissis

Ed io notaio, aderendo alla richiesta, do atto dello svolgimento di parte della riunione consiliare come segue.


Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale assume la presidenza della riunione il qui intervenuto Presidente del Consiglio di amministrazione della società "SALINI IMPREGILO S.P.A.", il quale, dopo aver confermato, assenzienti i presenti, me notaio per la redazione del verbale relativo al punto 1 all'ordine del giorno ed aver constatato:

- che l'avviso di convocazione è stato tempestivamente comunicato agli aventi diritto come detto sopra;
- che del consiglio di amministrazione oltre ad esso comparente sono presenti (i) in Milano, in sede assembleare, i consiglieri Pietro Salini, amministratore delegato, Marco Bolgiani, Mario Cattaneo, Marina Brogi e Nicola Greco; (ii) in Roma, in video-conferenza, i consiglieri Grazia Volo, Giuseppina Capaldo e Alessandro Salini e (iii) in collegamento telefonico i

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 2
REGISTRATO

il 17/10/2017
al N. 49945
Serie 1T
Imp. € 356,00

IL CAPO AREA SERVIZI



consiglieri Roberto Cera, Pietro Angelo Guindani, Franco Pascantando e Laudomia Pucci;

- che del collegio sindacale sono presenti tutti i sindaci effettivi Giacinto Gaetano Sarubbi, presidente, Alessandro Trotter e Teresa Cristiana Naddeo;

- che i soci non hanno richiesto a' sensi dell'art. 2505, terzo comma del Codice Civile, che la decisione di approvazione della fusione sia adottata a norma del primo comma dell'art. 2502 del Codice Civile;

dichiara l'odierna riunione regolarmente costituita per validamente discutere e deliberare sul primo argomento all'ordine del giorno sopra riportato ed apre la seduta.

Il Presidente espone comunque brevemente ai presenti i tratti essenziali dell'operazione proposta consistente nella fusione per incorporazione in Salini Impregilo spa della società interamente posseduta "S.G.F. - I.N.C. S.p.A." con unico socio, con sede in Milano, Via dei Missaglia n. 97, capitale sociale euro 3.859.680,00 interamente versato, Partita Iva n. 04115091003, codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 01089690307, R.E.A. Milano n. 1682428 (di seguito "SGF" o "Incorporanda").

Il Presidente ricorda che l'operazione in parola è stata preventivamente esaminata ed approvata nelle sedute del 14 giugno 2017 e 13 settembre 2017.

Il Presidente ricorda che l'incorporazione della società interamente posseduta SGF, si inserisce nel più ampio contesto della razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo facente capo a Salini Impregilo.

La fusione della società interamente posseduta SGF sarà attuata con applicazione della procedura semplificata prevista dall'articolo 2505 del Codice Civile e avverrà (i) senza necessità di redazione della relazione di cui all'articolo 2501-sexies del Codice Civile, (ii) con annullamento senza concaambio delle azioni della società incorporanda interamente posseduta dalla società incorporante.

Dal progetto di fusione, redatto dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione e qui allegato sotto "A", risultano:

- il tipo, la denominazione e la sede delle società partecipanti alla fusione;
- lo Statuto vigente della società incorporante, allegato sotto "A" al summenzionato progetto, Statuto che non subirà alcuna modifica per effetto dell'incorporazione della società incorporanda;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, fissata al 1° gennaio 2017; la medesima decorrenza viene stabilita anche ai fini fiscali. La fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., avrà effetto ai fini giuridici, ossia nei confronti dei terzi, una volta eseguita l'ultima delle

iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese. A partire da quel momento la società incorporanda si estinguerà e i suoi diritti ed obblighi saranno assunti dalla società incorporante;

- la precisazione che non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la incorporante né per la incorporanda;

- la previsione che non sono previsti vantaggi particolari a favore dei Consiglieri delle società partecipanti alla fusione.

Il Presidente comunica inoltre:

- che il progetto di fusione della società incorporante è stato depositato presso la sede sociale della incorporante medesima in data 14 settembre 2017 ed è stato in pari data pubblicato, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, c.c., nel Sito Internet di Salini Impregilo www.salini-impregilo.com con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, nonché depositato presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi;

- che il progetto di fusione della società incorporanda è stato depositato presso la sede sociale della medesima incorporanda in data 14 settembre 2017 ed in pari data è stato depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. PRA/323064/2017/CMIAUTO di protocollo ed iscritto in data 18 settembre 2017.


Il Presidente informa che:

- per Salini Impregilo, come consentito dal secondo comma dell'articolo 2501-quater del Codice Civile, la proposta fusione avverrà sulla base della Situazione patrimoniale della società al 30 giugno 2017 contenuta nella Relazione Finanziaria semestrale della Salini Impregilo stessa alla predetta data del 30 giugno 2017, non antecedente i sei mesi dalla data della pubblicazione del progetto di fusione nel Sito Internet della incorporante; detta Relazione finanziaria semestrale sostituisce la situazione patrimoniale aggiornata della società incorporante prevista dal primo comma del predetto articolo 2501 quater del codice civile e risultando regolarmente pubblicata sul sito Internet della società incorporante, se ne omette la allegazione al presente atto;

- per la società SGF, la proposta fusione avverrà sulla base della situazione patrimoniale della incorporanda medesima aggiornata alla data del 30 giugno 2017.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione conferma a tal fine che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo della società incorporante tra la data in cui il progetto di fusione è stato pubblicato sul Sito Internet della società incorporante e la data odierna.

Il Presidente dà atto che:



- la società incorporante con nota del 13 settembre 2017 ha comunicato alla società incorporanda l'espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 2501 ter, comma 4, nonché al deposito della documentazione antecedente alla decisione in ordine alla fusione, ai sensi dell'art. 2501 septies, comma 1, del codice civile;

- ai sensi dell'articolo 2501-septies del Codice Civile, sono comunque rimasti depositati in copia nelle rispettive sedi delle società predette durante i trenta giorni che hanno preceduto l'odierna riunione e vi rimarranno depositati finché la fusione non sarà deliberata da tutte le società che vi sono coinvolte, i seguenti documenti:

a) il progetto di fusione;

b) la relazione semestrale al 30 giugno 2017 della società incorporante ed i bilanci degli ultimi tre esercizi della società stessa con le relative relazioni dell'organo amministrativo e del soggetto incaricato della revisione legale;

c) la situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2017 ed i bilanci degli ultimi tre esercizi della società incorporanda con le relative relazioni dell'organo amministrativo e del soggetto incaricato della revisione legale.

Il Presidente apre quindi la discussione a conclusione della quale il Consiglio di amministrazione:

- concordando con la proposta formulata dal Presidente;

- esaminato il progetto di fusione e richiamate le risultanze della Relazione finanziaria semestrale della società incorporante e della situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 della società incorporanda;

- considerato che la società incorporante è proprietaria dell'intero capitale sociale della società incorporanda;

- visto il disposto dell'articolo 24 dello Statuto sociale, con il voto favorevole di tutti i consiglieri intervenuti,

DELIBERA

1) di approvare la fusione delle società "SALINI IMPREGIO S.P.A." e "S.G.F. - I.N.C. S.p.A.", entrambe con sede in Milano, mediante l'approvazione del relativo progetto di fusione, allegato al verbale della presente riunione sotto la lettera "A", che prevede la incorporazione della seconda nella prima, sulla base della relazione semestrale al 30 giugno 2017 della società incorporante e della situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 della società incorporanda, con conseguente annullamento senza concambio delle azioni della società incorporanda interamente possedute dalla società incorporante;

2) di dare atto che la fusione di cui trattasi non viola le disposizioni sulla libertà di concorrenza;

3) di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore Delegato i più ampi poteri affinché, con firma tra loro disgiunta, procedano, con il legale rappresentante della società incorporanda, all'attuazione della deliberata fusione, con facoltà di determinare i termini,

le condizioni e le modalità che riterranno del caso, il tutto nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2503, 2504, 2504-bis e 2504-ter del Codice Civile ed in particolare con l'espressa facoltà di fissare, ai sensi del secondo comma del predetto articolo 2504-bis del Codice Civile, la data di decorrenza degli effetti della fusione.

Il Consiglio inoltre dà mandato al proprio Presidente per accettare ed introdurre nella assunta deliberazione tutte quelle modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione del presente verbale nel Registro delle Imprese, nei limiti di intangibilità del progetto di fusione.

Null'altro essendovi da deliberare sul punto 1 all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 15.45 (quindici e minuti quarantacinque) la riunione prosegue con verbalizzazione in forma amministrativa per la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno.


E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale lo approva e con me lo sottoscrive in segno di conferma, omessa la lettura dell'allegato per volontà del comparente medesimo.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su tre fogli per nove intere facciate e parte della decima fin qui.

F.to Alberto Giovannini

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 168.345/30.208 DI REPERTORIO



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE


**della società "SGF INC S.P.A." UNIPERSONALE
nella società "SALINI IMPREGILO S.P.A."**

**redatto ai sensi degli articoli 2501- ter e 2505 del
codice civile**



Handwritten initials or signature

1. Tipo, denominazione sociale e sede delle società partecipanti alla fusione.....	*	5
2. Struttura e finalità dell'operazione	"	4
3. Statuto della società incorporante.....	*	4
4. Decorrenza della fusione.....	"	5
5. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci	"	5
6. Vantaggi particolari a favore degli amministratori.....	"	5



1. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società incorporata:

"SGF INC S.p.A." UNIPERSONALE, con sede in Milano, via dei Missaglia n. 97, Capitale Sociale Euro 3.859.680 interamente versato, Partita Iva n. 04115091003, Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano 01089690307, R.E.A. MILANO - 1682428.

La società ha quale oggetto sociale principale l'attività di esecuzione di opere di consolidamento e di fondazione, di opere in cemento armato, di acquedotti e di fognature, di gallerie, di movimenti di terra, di ricerche idriche e minerarie, di opere civili ed industriali, di palificazioni di qualsiasi genere e tipo, di opere speciali, di consulenza ingegneristica, di studi e ricerche, di sondaggi, di progettazione, di direzione lavori relativamente a qualsiasi opera geotecnica e comunque del sottosuolo, sia per conto proprio che di terzi, di noleggio di macchinari e attrezzature per lavori speciali. Il tutto sia in Italia che all'estero anche partecipando a gare e licitazioni private e/o pubbliche, e facendo parte di consorzi o gruppi di imprese.

La società può altresì realizzare, sia in Italia che all'estero, progetti inerenti opere infrastrutturali, impiantistiche specialistiche ed interventi per l'assetto del territorio, con particolare riguardo all'idraulica in generale e all'idrogeologia; eseguirà inoltre lavori di ricerca, valutazione ed estrazione nel campo idraulico e petrolifero, ed ogni attività connessa con la fornitura di servizi relativi ai settori suddetti, sia dal punto di vista scientifico che commerciale. La società può inoltre curare l'elaborazione di progetti multidisciplinari, connessi con le finalità sopra indicate.

Essa in via non prevalente ma strumentale all'esercizio delle attività di cui sopra e non nei confronti del pubblico, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale o personale, anche a favore di debiti di terzi; può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c.

La possibilità della società di assumere partecipazioni sociali e di prestare garanzie può essere esercitata al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e cioè strumentalmente, e non potrà comunque essere esercitata nei confronti del pubblico. Il capitale sociale è interamente detenuto dalla società SALINI IMPREGILO S.P.A., con sede in Milano, via dei Missaglia n. 97, Codice Fiscale, Partita Iva e n. iscrizione

al Registro delle Imprese di Milano 00830660155.

Ammontare della quota posseduta: nominali Euro 3.859.680 (tremilioni-ottocentocinquantanovemila-seicentoottanta/00), pari al 100,00% del Capitale Sociale.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Società incorporante:

"**SALINI IMPREGILO S.P.A.**", con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97, Capitale Sociale Euro 544.740.000,00 (cinquecentoquarantaquattromilioni-settecentoquarantamila/00) interamente versato, Codice Fiscale, Partita Iva e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano 00830660155, R.E.A. di Milano 525502.

La società ha quale oggetto principale la costruzione, in proprio e per conto di terzi, di opere stradali, portuali, idrauliche, idroelettriche, edilizie, ferroviarie, ed in genere ogni costruzione di Ingegneria civile in Italia ed all'Estero.

La società può intraprendere e compiere tutte le operazioni od affari commerciali, industriali e finanziari, mobiliari ed immobiliari ritenuti necessari ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa l'attività di studio, di progettazione e di consulenza nei settori in cui la società opera.

Essa può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Essa può pure prestare avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali e ciò anche per debiti di terzi.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. STRUTTURA E FINALITÀ DELL'OPERAZIONE

L'operazione di fusione verrà realizzata mediante incorporazione della società interamente partecipata SGF INC S.p.A. nella società Salini Impregilo S.p.a.

Scopo della medesima è la razionalizzazione della struttura societaria del gruppo Salini Impregilo.

3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione determinerà l'estinzione della Società Incorporata.

Ai sensi dell'art. 2501 ter, primo comma, n. 2 del codice civile, lo statuto della società Incorporante, che non subirà modifiche per effetto dell'operazione di fusione, viene comunque allegato al presente progetto sotto la lettera "A".

4. DECORRENZA DELLA FUSIONE

In relazione alle previsioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 6 del codice civile, si precisa che le operazioni effettuate dalla società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal giorno 01-01-2017 ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile.

Dalla stessa data, ai sensi dell'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/1986, decorreranno gli effetti fiscali.

Si sottolinea che la data fissata sarà valida solo per finalità contabili e fiscali: la fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., avrà effetto ai fini giuridici, ossia nei confronti dei terzi, una volta eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese.

A partire da quel momento la società incorporata si estinguerà e i suoi diritti ed obblighi saranno assunti dalla società incorporante.

5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non vi sono soci o possessori di titoli soggetti a trattamento particolare.

6. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

* * *

In virtù di quanto disposto dall'art. 2505 c.c. in materia di fusione per incorporazione di società interamente possedute, non si applicano le disposizioni relative all'indicazione nel progetto di fusione del rapporto di concambio (art. 2501-ter, 1° c., n. 3, c.c.), all'indicazione nel progetto di fusione delle modalità di assegnazione delle quote (art. 2501-ter, 1° c., n. 4, c.c.), all'indicazione nel progetto di fusione della data di decorrenza di godimento utili (art. 2501-ter, 1° c., n. 5, c.c.), alla redazione della relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies, c.c.) e alla redazione della relazione degli esperti (art. 2501-sexies, c.c.).

Nell'operazione di fusione in oggetto non ricorrono le ipotesi di cui all' art. 2501 bis, c.c. (fusione con indebitamento).

Il presente progetto di fusione sarà depositato per l'iscrizione presso Il Registro delle Imprese di Milano.


Si precisa, in riferimento alla sola incorporante, che la decisione in ordine alla fusione verrà approvata con deliberazione risultante da atto pubblico dall'organo amministrativo come previsto dell'art. 2505, comma 2 del codice civile e dall'art. 24

dello statuto della società.


* * *

Milano, 13 settembre 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società incorporante


_____ (Alberto Giovannini)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società incorporata


_____ (Gianfranco Catrini)

Allegato A): Statuto della società incorporante "Salini Impregilo S.p.a."



STATUTO
DENOMINAZIONE=OGGETTO=SEDE=DURATA

1) E' costituita una Società per Azioni con la denominazione:

"SALINI IMPREGILO S.p.A."

2) La Società ha per oggetto: la costruzione, in proprio e per conto di terzi, di opere stradali, portuali, idrauliche, idroelettriche, edilizie, ferroviarie, ed in genere ogni costruzione di ingegneria civile in Italia ed all'Estero.

La società potrà intraprendere e compiere tutte le operazioni od affari commerciali, industriali e finanziari, mobiliari ed immobiliari ritenuti necessari ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa l'attività di studio, di progettazione e di consulenza nei settori in cui la società opera.

Essa potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Essa può pure prestare avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali e ciò anche per debiti di terzi.

3) La Società ha sede in Milano.

La Società potrà istituire una sede amministrativa o tecnica, nonché sedi secondarie, succursali, agenzie o rappresentanze in Italia ed all'Estero.

4) Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile – comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica – è quello che risulta dai libri sociali; è onere del socio, dell'Amministratore, del Sindaco e del soggetto incaricato della revisione contabile comunicarlo per l'iscrizione nei libri sociali, nonché comunicare altresì gli eventuali cambiamenti.

5) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Tale durata potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.


CAPITALE SOCIALE=OBBLIGAZIONI

6) Il capitale sociale è di euro 544.740.000 diviso in n. 493.788.182 azioni, delle quali n. 492.172.691 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio.

7) Con deliberazione dell'assemblea, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione contabile.

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, eventualmente *cum warrant*, nonché ogni altro strumento finanziario a norma e con le modalità di legge.



È inoltre consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendente della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 Codice Civile. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 30 aprile 2015 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il 29 aprile 2020, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione, anche in più *tranche*, di un numero di azioni ordinarie e/o di risparmio non superiore al 10% del numero di azioni Salini Impregilo complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), con facoltà del Consiglio stesso di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola *tranche*, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie e/o di risparmio, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile, restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie e/o di risparmio della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 30 aprile 2015 ha deliberato altresì di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà.

(i) Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento o gratuitamente, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il 29 aprile 2020, per un ammontare nominale massimo di Euro 200.000.000,00 (*duecento milioni*), con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, eventualmente anche *cum warrant* e/o abbinate ad altri strumenti finanziari (che, tra l'altro, diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere - gratuitamente o a pagamento - azioni ordinarie e/o di risparmio e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega e/o anche altri strumenti finanziari, tutti tali azioni, obbligazioni, anche convertibili, e/o strumenti finanziari anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, anche al servizio:

(1) dell'esercizio dei suddetti *warrant* e/o altri strumenti finanziari; e/o

(2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant* e/o abbinate ad altri strumenti finanziari) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile; e/o


(3) di *warrant* e/o altri strumenti finanziari (che, tra l'altro, diano diritto a ricevere - gratuitamente o a pagamento - azioni ordinarie e/o di risparmio e/o obbligazioni anche convertibili della società, eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega e/o altri strumenti finanziari, tutti tali azioni, obbligazioni, anche convertibili, e/o strumenti finanziari anche di nuova emissione) aggiudicati insieme a obbligazioni

emesse ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile e/o autonomamente, e/o altri strumenti finanziari medesimi.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola *tranche*, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie e/o di risparmio eventualmente *cum warrant* e/o abbinata ad altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta, con i limiti di cui all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile, e nel rispetto, quanto al prezzo di emissione, dei parametri, in quanto applicabili, infra precisati; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie e/o di risparmio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei *warrant* e/o altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei *warrant* e/o altri strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant* e/o abbinata ad altri strumenti finanziari (che, tra l'altro, diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere - gratuitamente o a pagamento - azioni ordinarie e/o di risparmio e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, e/o altri strumenti finanziari, tutti tali azioni, obbligazioni, anche convertibili, e/o strumenti finanziari anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 29 aprile 2020, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e/o 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, per un ammontare massimo di Euro 400.000.000,00 (*quattrocento milioni*).

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola *tranche*, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant* e/o abbinata ad altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse, con gli unici limiti di cui all'art. 2412 e/o all'art. 2420-bis del Codice Civile, a seconda dei casi, e al servizio dell'esercizio dei *warrant* e/o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant* e/o abbinata ad altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra); (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei *warrant* e/o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle



A handwritten signature is located at the bottom right of the page, below the official stamp.

obbligazioni in questione; (d) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla quotazione delle obbligazioni convertibili e degli eventuali *warrant* e/o altri strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata delle stesse, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

(A) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie e/o di risparmio, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua *tranche*), anche al servizio di eventuali *warrant* e/o altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant* e/o abbinate ad altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro *tranche*), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Salini Impregilo, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

(B) Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale gratuiti dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle riserve che verranno portate a capitale sociale, il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di valorizzazione delle stesse (che potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile) in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe e il relativo rapporto di assegnazione.

(C) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del Codice Civile il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile:

(1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti qualificati, segnatamente banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento, ovvero operatori che svolgano attività, sinergiche e/o funzionali a quelle di Salini Impregilo S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 30 aprile 2015 ha deliberato altresì di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà.

(i) Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il 29 aprile 2020, per un ammontare nominale massimo di Euro 30.000.000,00 (trentamillioni/00), al servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

(A) a pagamento, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio al servizio ai beneficiari di detti piani, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e/o 8 dell'art. 2441 del Codice Civile;

(B) gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, nei limiti ivi previsti, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola *tranche*, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie e/o di risparmio da emettersi di volta in volta, con i limiti di cui all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 e/o, ove applicabile, dell'art. 2349 del Codice Civile, e nel rispetto, quanto al prezzo di emissione, dei parametri, in quanto applicabili, infra precisati; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione e/o assegnazione gratuita delle azioni ordinarie e/o di risparmio della società (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni al servizio di piani di compensi, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998, adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

(a) Per le deliberazioni relative a piani di compensi, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998, basati sull'attribuzione di strumenti finanziari a pagamento, il prezzo di sottoscrizione unitario (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni della società, dovrà essere determinato, tenuto conto del prezzo di esercizio delle opzioni oggetto del piano e del relativo regolamento, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabili.

(b) Per le deliberazioni relative a piani di compensi, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998, basati sull'attribuzione gratuita di strumenti finanziari, dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle riserve che verranno portate a capitale sociale, il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di valorizzazione delle stesse (che potranno anche condurre a un valore unitario inferiore alla preesistente parità contabile) in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe.

8) Le azioni di risparmio, emesse ai sensi di legge, sono prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, fornite delle caratteristiche previste dal presente articolo, dall'art. 32 e, per quanto in essi non previsto, dalla legge.

Le azioni di risparmio possono essere al portatore, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2354 Codice Civile; a richiesta ed a spese dell'azionista possono essere convertite in titoli nominativi e viceversa.



Handwritten initials or signature.

Le azioni di risparmio appartenenti agli Amministratori, ai Sindaci e ai Direttori Generali devono essere nominative.

Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito dal presente statuto o dalla legge, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto ad intervenire alle assemblee della Società né quello di chiederne la convocazione.

L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio è regolata dalle disposizioni di legge.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 5,2 per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Al fine di assicurare al rappresentante comune delle azioni di risparmio adeguata informazione sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, al medesimo saranno tempestivamente inviate, a cura dei legali rappresentanti della società, le comunicazioni concernenti tali operazioni.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio, queste ultime manterranno invariate le caratteristiche e i diritti previsti dalla legge e dallo statuto.

9) L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società od aziende, alle quali essa partecipi.

DIRITTO DI RECESSO

10) Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata.

ASSEMBLEA

11) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità dello statuto e della legge, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

12) L'assemblea potrà essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, in Italia. In sede ordinaria essa è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed al massimo entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di legge. L'assemblea è convocata sia in via ordinaria che straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla normativa anche regolamentare vigente. Essa, inoltre, assume le delibere autorizzative previste nelle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società, ivi incluse le delibere in caso di urgenza secondo le modalità semplificate consentite dalla disciplina anche regolamentare vigente.

13) Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

14) Ogni titolare del diritto di voto che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa assemblea.

15) L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge.
Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto rispettivamente all'art. 20 e all'art. 29.

16) L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare nei termini e con le modalità di legge.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolge in un'unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare la data per la seconda ed, eventualmente, la terza convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

17) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti.
In mancanza la designazione sarà fatta dall'assemblea fra gli amministratori od i soci presenti.

18) Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei titolari del diritto di voto a partecipare all'adunanza, in particolare la regolarità delle deleghe, per constatare se l'assemblea sia regolarmente costituita ed il numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione e nominare uno o più scrutatori.
L'assemblea nomina un segretario anche non azionista.

19) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale trascritto in apposito libro, firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.
Il verbale dell'assemblea, se redatto da Notaio, sarà successivamente trascritto nel libro.

AMMINISTRAZIONE=RAPPRESENTANZA

20) La Società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata del mandato degli Amministratori entro i suddetti limiti.

L'assunzione della (e la permanenza nella) carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text of paragraph 20. The stamp contains the word "AMMINISTRATORE" around its perimeter. Overlaid on the stamp and extending below it is a handwritten signature in dark ink.

volta vigenti per l'assunzione della carica.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente con le modalità di seguito specificate, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi e il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti d'indipendenza prescritti dalla legge, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Le liste dovranno essere presentate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero della misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iii) le ulteriori informazioni che, richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) qualora vi sia almeno una lista che abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno, e l'Amministratore restante verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo,



A large, stylized handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Laddove le prime due liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste verranno estratti, nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, un pari numero di Amministratori meno uno e l'Amministratore restante sarà tratto dalla lista che per numero di voti sia risultata terza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Laddove siano state presentate solo due liste e queste abbiano riportato lo stesso numero di voti, l'Amministratore restante coinciderà con il candidato più anziano tra quelli che non siano già stati tratti da tali liste;

b) qualora nessuna lista abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, gli Amministratori saranno tratti da tutte le liste presentate come segue: i voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero di Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Al fine del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il numero necessario di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ovvero il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato e/o avente i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.


A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i requisiti richiesti.

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, ed il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione degli Amministratori cessati



A circular stamp is located in the bottom right corner of the page. The text within the stamp is partially legible and appears to include the word "COLONIA". Overlaid on and around the stamp are several handwritten signatures and initials in black ink.

dalla carica viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione (i) assicurando la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, i restanti Amministratori si intendono cessati con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare.

Fino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea determina il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione e può determinare le modalità di riparto tra gli amministratori, ove il compenso sia stato determinato in misura complessiva.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

21) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Elegge pure un segretario che può essere scelto anche tra i non appartenenti al Consiglio.

In caso di assenza del Presidente, dei Vice Presidenti e del segretario, il Consiglio designa, per ogni seduta, chi dei suoi membri deve fungere da Presidente e da segretario.

22) Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località indicata nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o, in sua assenza, di un Vice Presidente, se nominato, o di un Amministratore Delegato.

La convocazione dovrà essere effettuata con comunicazione scritta contenente l'Ordine del Giorno, inviata anche solo a mezzo fax o posta elettronica a tutti gli Amministratori in carica ed ai Sindaci effettivi, almeno sei giorni prima del giorno fissato per la riunione ovvero in caso di urgenza almeno un giorno prima.

Il Consiglio dovrà essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Amministratori, inviata, secondo il caso, ad una delle persone indicate nel primo comma, contenente l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso, da almeno un Sindaco.

La seduta di Consiglio dovrà avere luogo entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare, è necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di essere compiutamente informati, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi.

Gli Amministratori cui sono state conferite deleghe riferiscono tempestivamente e con

periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle sue controllate, a sensi di legge.

La comunicazione viene effettuata verbalmente in occasione delle riunioni consiliari e del Comitato Esecutivo, ovvero con comunicazione scritta e/o verbale e/o telefonica al Presidente del Collegio Sindacale, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile.

Gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, il tutto ai sensi di legge.

23) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

24) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto deliberare la istituzione o soppressione – in Italia ed all'estero – di sedi secondarie con rappresentanza stabile, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione e la scissione nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis Codice Civile.

Nel rispetto di quanto previsto nelle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società, per il caso di urgenza, anche collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate possono essere compiute secondo le modalità semplificate consentite dalla disciplina anche regolamentare vigente.

25) Il Consiglio può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni, ad esso non riservate dalla legge, ad un Comitato Esecutivo, composto da un numero di membri inferiore alla metà dei componenti il Consiglio medesimo in essi compreso l'Amministratore Delegato il quale svolge il ruolo di Presidente del Comitato Esecutivo.

I membri del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo e lo stesso può essere convocato, dal Presidente del comitato stesso ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di un altro membro del Comitato Esecutivo ovvero di almeno un sindaco.

Il Consiglio può inoltre delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Consiglieri. Può inoltre nominare Direttori e Procuratori, scelti anche fra persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri.

26) Il Consiglio nomina, e revoca, previo parere del Collegio sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone la durata e il compenso e scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di (a) attività di amministrazione e finanza o di amministrazione e controllo ovvero funzioni dirigenziali con competenze in materia finanziaria, contabile e di controllo, presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro o consorzi tra società di capitali che abbiano complessivamente un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero (b) attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti all'attività dell'impresa ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e



assicurativo o comunque in settori d'attività strettamente attinenti a quello della Società.

Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie e i settori di cui all'art. 29, ultimo comma.

27) Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato saranno trascritte in appositi libri ed i relativi verbali saranno trascritti dal Presidente e dal Segretario.

28) La rappresentanza legale e la firma di fronte ai terzi ed in giudizio spettano disgiuntamente al Presidente, e all'Amministratore Delegato ovvero in caso di assenza o impedimento del Presidente, da ciascuno dei Vice Presidenti, se nominati.

Fermo restando quanto sopra, la rappresentanza legale e la relativa firma potranno essere conferite dal Consiglio anche ad altri suoi membri.

COLLEGIO SINDACALE

29) L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e da altre disposizioni applicabili.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati. In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il deposito dovrà essere effettuato almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista, della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, (iii) un *curriculum vitae* di ciascun candidato, ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che sia stata presentata e votata da soggetti non collegati, neppure indirettamente, ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, 2° comma del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58 sono tratti il restante membro effettivo ed il restante membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista (la "Lista di minoranza"). In caso di parità tra le liste sono eletti candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.

Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nei casi in cui venga a mancare oltre al Sindaco effettivo eletto dalla Lista di minoranza anche il Sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Resta fermo che le procedure di sostituzione di cui al comma che precede devono in

ogni caso assicurare che la composizione del Collegio Sindacale rispetti la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'assemblea prevista dall'articolo 2401, 1° comma, Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti nell'ambito dell'attività della Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) ed i settori funzionali ai settori dell'ingegneria, della geologia, della realizzazione delle opere pubbliche e private, dell'edilizia e delle costruzioni in generale.

30) Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed assistervi, possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

31) La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

32) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

33) Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

a) 5% alla riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;

b) alle azioni di risparmio fino a concorrenza del 5% di euro 5,2 per azione (pari a euro 0,26 per azione). Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% di euro 5,2 per azione (pari a euro 0,26 per azione), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

c) il residuo sarà destinato a tutti gli azionisti in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% di euro 5,2 per azione (pari a euro 0,104 per azione), salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati alle precedenti lettere b) e c), con riferimento alle azioni di risparmio, saranno modificati in modo conseguente.

Con i medesimi criteri che precedono, il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare acconti sui dividendi che potranno essere deliberati ricorrendone i presupposti di legge.

SCIoglimento

34) Nel caso di messa in liquidazione della Società, l'assemblea con le maggioranze stabilite dalla legge, determina:

(a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di Liquidatori;

(b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza


- della Società;
- (c) I criteri in base ai quali deve svolgersi la Liquidazione;
 - (d) I poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni e diritti, o blocchi di essi.

Alfondo


Alf.

E' copia conforme all'originale nei miei atti.
Milano, li

9 NOV. 2017

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to be an official seal. The signature is cursive and spans across the stamp.

In carta libera per gli usi
concessi dalla Legge